Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 21 febbraio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scano Montiferro (Nuoro) . . . . Pag. 365

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1946.
Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore . . . Pag. 366

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1946.
Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Acerra . . . . . Pag. 366

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1946.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . Pag. 366

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1946.
Revoca della nomina del commissario e vice commissario dell'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra. Pag. 367

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1946.
Nomina del commissario e dei commissari aggiunti dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra. Pag. 367

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio . . . . Pag. 367

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 368

Alto Commissariato per l'alimentazione: Provvedimento relativo al prezzo di uscita dagli ammassi degli olii di pressione, al prezzo degli olii rettificati e al compenso per la distribuzione degli olii commestibili da valere per la campagno 1945-46 . . . . Pag. 368

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 44 DEL 21 FEBBRAIO 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1945, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(491)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scano Montiferro (Nuoro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Obinu Michele fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scano Montiferro (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(447)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1946.

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 27 dicembre 1940, con il quale i signori Ferruccio Cairoli e Giovanni Milanesio vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore;

Considerato che i predetti signori Cairoli e Milanesio sono decaduti dalle loro cariche per compiuto periodo;

Decreta:

I signori Ferruccio Cairoli e Giovanni Milanesio sono confermati, rispettivamente, nelle cariche di presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(445)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1946.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Acerra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 24 agosto 1939, con il quale i signori dott. Luigi Montano e Andrea Caciuottolo vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Acerra;

Considerato che i predetti hanno rassegnato le dimissioni ed occorre quindi provvedere alla loro sostituzione nelle cariche anzidette;

Decreta:

In sostituzione dei signori dott. Luigi Montano e Andrea Caciuottolo, i signori avv. Ambrogio Del Pennino e Paolo Russo Spena sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Acerra, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1946

(444) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1938, col quale il sig. Bucciantini Alfredo fu Quintilio venne nominato rappresentante del sig. Mapelli Ottorino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 19 dicembre 1945, a firma autenticata, col quale il nominato sig. Bucciantini ha rinunziato al mandato di rappresentante conferitogli dal sig. Mapelli;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Bucciantini Alfredo fu Quintilio a rappresentante del sig. Mapelli Ottorino fu Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(479)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1946.

Revoca della nomina del commissario e vice commissario dell'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Ritenuta la necessità, in seguito alla restituzione al Governo Italiano dei territori dell'Italia settentrionale già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata, di sostituire agli attuali commissario e vice commissario dell'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra, una Commissione composta di un alto funzionario dello Stato e di due appartenenti all'Associazione predetta, che curi l'unificazione amministrativa dell'Associazione e la sua temporanea gestione sino a quando non si sia provveduto all'emanazione del nuovo statuto e alla costituzione degli organi normali;

Visto il decreto presidenziale 26 agosto 1944, con il quale la medaglia d'oro Ernesto Cabruna e il tenente colonnello Canio Panetta furono nominati rispettivamente commissario e vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 380, relativo all'istituzione del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945 sulle attribuzioni del Ministero stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata, con decorrenza da oggi, la nomina della medaglia d'oro Ernesto Cabruna e del tenente colonnello Canio Panetta a commissario e vice commissario dell'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1946

Il Ministro: GASPAROTTO

(499)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1946.

Nomina del commissario e dei commissari aggiunti dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Ritenuta la necessità, in seguito alla restituzione al Governo italiano dei territori dell'Italia settentrionale già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata, di provvedere alla nomina di una Commissione per l'unificazione amministrativa dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra e per la temporanea gestione dell'Associazione stessa sino a quando non si sia provveduto all'emanazione del nuovo statuto ed alla costituzione degli organi normali;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1940, con il quale venne approvato lo statuto ora vigente;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto presidenziale 26 agosto 1944 di nomina degli attuali commissario e vice commissario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1945, n. 380, relativo all'istituzione del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni del Ministero stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il consigliere di Stato dott. Alfonso Barra Caracciolo di Basciano, monsignor Edoardo Gilardi, della Federazione provinciale mutilati e invalidi di guerra di Milano e l'avvocato Eugenio Marotta, della Federazione provinciale mutilati e invalidi di guerra di Messina sono nominati, rispettivamente, commissario e commissari aggiunti dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed esercita le attribuzioni spettanti al presidente a norma dello statuto dell'Associazione stessa.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal commissario aggiunto da lui designato.

Art. 3.

Il commissario e i commissari aggiunti esercitano collegialmente le attribuzioni di competenza degli altri organi centrali dell'Associazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1946

Il Ministro: GASPAROTTO

(486)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreti Luogotenenziali del 1° febbraio 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sotto elencati notai sono stati dispensati dall'ufficio, per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi enunciate, in applicazione degli articoli 7 delle legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Dogliotti Magno Adolfo, residente nel comune di Asti, 16 febbraio 1945;

Cacciamali Ulisse, residente nel comune di Serina, distretto notarile di Bergamo, 20 marzo 1945;

Fiorito Giuseppe, residente nel comune di Torino, 22 luglio 1945;

Pignatti Attilio, residente nel comune di Bologna, 6 novembre 1945;

Severgnini Francesco, residente nel comune di Cremona, 11 novembre 1945;

Bonari Simplicio, residente nel comune di Palazzolo sull'Oglio, distretto notarile di Brescia, 6 marzo 1945;

Bo Angelo, residente nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova, 9 settembre 1945;

Mossi Domenico, residente nel comune di Manduria, distretto notarile di Taranto, 11 novembre 1945.

Roma, addì 16 febbraio 1946

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(488)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 febbraio 1946 - N. 41

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	322,60
Australia	322,60	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	413,50	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Turchia	77,52
Gran Bretagna	403,25	Unione Sud Afr.	400,70
India (Bombay)	30,20		

Rendita 3,50 % 1906	100,575
Id. 3,50 % 1902	92,20
Id. 3 % lordo	86,50
Id. 5 % 1935	98,30
Redimibile 3,50 % 1934	86,70
Id. 5 % 1936	98,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,625
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,55

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Provvedimento relativo al prezzo di uscita dagli ammassi degli olii di pressione, al prezzo degli olii rettificati e al compenso per la distribuzione degli olii commestibili da valere per la campagna 1945-46.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411 e dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 838, emana la seguente disposizione in merito al prezzo di uscita dagli ammassi degli olii di pressione, al prezzo degli olii rettificati e al compenso per la distribuzione degli olii commestibili:

1. — Il prezzo medio di uscita dell'olio commestibile di pressione dagli « oliai del popolo » è fissato in L. 20.113,60 al quintale, per prodotto esente da difetti organolettici, nudo, con una tolleranza di umidità e di impurità dello 0,20 %, per consegna franco centro di raccolta o magazzino del produttore; la percentuale di umidità e di impurità eccedente la prevista tolleranza sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Nel detto prezzo sono comprese:

le spese di gestione degli « oliai del popolo »;

una quota da versare in un apposito fondo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (« fondo riserva ammasso olio »), che sarà utilizzato su autorizzazione congiunta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero del tesoro, istituito per far fronte sia a eventuali maggiori spese di ammasso che ad un eventuale prezzo medio di conferimento degli olii superiore a quello previsto;

la quota a favore dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) per il reperimento e il controllo del prodotto;

la quota da versare in un apposito fondo a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, istituito per il risarcimento dei danni derivanti da eventuali perdite nelle operazioni di trasferimento degli olii (« cassa rischi »);

l'imposta generale sull'entrata, una volta tanto.

2. — Il prezzo di uscita dagli « oliai del popolo » degli olii lampante, lavato, scaldato e d'inferno (acidità base 7°) è fissato in L. 16.240 al quintale, per consegna franco centro di raccolta o magazzino del produttore e per prodotto con una tolleranza di umidità e di impurità dello 0,50 %; la percentuale di umidità e di impurità eccedente detta tolleranza sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Nel detto prezzo sono comprese, per l'olio lampante, le spese di gestione degli « oliai del popolo » e la quota destinata alla istituzione del fondo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al precedente punto 1; e per gli olii lavato, scaldato e d'inferno, oltre le spese di gestione degli « oliai del popolo » e la quota di cui sopra, anche una quota da versare alla « cassa rischi » di cui al precedente punto 1.

3. — Il prezzo di cessione all'Ente assegnatario nazionale degli olii rettificati « A » e « B » è fissato in L. 20.113,60 al quintale, per merce nuda, resa franco stabilimento di produzione.

Nel detto prezzo sono comprese, per il rettificato « A », la quota a favore dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, l'imposta generale sull'entrata, una volta tanto e una quota di L. 144 da versare ad apposita cassa di conguaglio istituita presso il Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse per integrazione del maggior costo di produzione dell'olio rettificato « B »; e per il rettificato « B », l'imposta generale sull'entrata, una volta tanto.

Il versamento della quota di L. 144 a quintale all'apposita cassa di cui al precedente comma sarà effettuato dall'Ente assegnatario nazionale.

I produttori di olio rettificato « B » per ogni quintale di olio immesso al consumo percepiranno dalla medesima cassa una quota di L. 878 a quintale, al netto dell'imposta sull'entrata.

4. — Per l'olio importato da altre provincie viene fissato un rimborso di L. 1800 al quintale, non comprensivo delle spese effettive di trasporto, a favore dell'Ente assegnatario nazionale, il quale provvederà a rendere la merce, nuda, « franco magazzino assegnatario nazionale provincia di destino ».

L'Ente assegnatario nazionale verserà alla « cassa rischi » di cui al punto 1, una quota di L. 400 per ogni quintale di olio rettificato « A » e « B » immesso al consumo.

Il margine all'assegnatario provinciale e quello al dettagliante vengono fissati localmente dai Comitati provinciali dei prezzi.

L'Alto Commissario: MENTASTI

(500)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.